

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5114 Anno 2016

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 15/03/2016

ORDINANZA

sul ricorso 13733-2014 proposto da:

CROCE ROSSA ITALIANA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

- ricorrente non costituito -

CAFARELLA ROSA LUCIA, JEANNE VINCENZO, GALI ALESSANDRO, CARUSO STEFANIA, SCARAFONI FABIO, DELLA TORRE ALESSANDRA, MOTTA MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PALLINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO SCARPELLI giuste procure speciali in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -



avverso la sentenza n. 953/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il ^{21/10/2013}~~17/04/2012~~

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 14 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

“ Si rileva dal controricorso e ricorso incidentale di Cafarella Rosa Lucia, Stefania Caruso, Della Torre Alessandra, Galli Alessandro, Motta Michele, Scarafoni Fabio e Jeanne Vincenzo che la Croce Rossa Italiana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 21 ottobre 2013 ma ne ha omesso il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., come da certificazione negativa di quest'ultima alla data del 9 giugno 2014.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte e, nella specie, non sussistono validi motivi per discostarsene, che, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso; detta improcedibilità é rilevabile anche d'ufficio e non é esclusa dalla costituzione del controricorrente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme.

In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso, ipotesi più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 cod. proc. civ.. (cfr. in

tal senso *ex multis* Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; id. 17 settembre 2012, n. 15544).

La improcedibilità del ricorso principale comporta, nel caso in esame, l'inefficacia del ricorso incidentale da ritenersi tardivo perché notificato in data 19 maggio 2014 oltre il termine di sei mesi dal deposito dell'impugnata sentenza, avvenuto il 21.10.2013, previsto dall'art. 327, co.1°, c.p.c. così come modificato dall'art. 46 ,co.17, della legge n. 69 del 18.6.2009 applicabile *ratione temporis* (i ricorsi introduttivi del giudizio sono stati depositati nel corso del 2011).

Ed infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale - bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. Sez. U, n. 9741 del 14/04/2008 e succ. conf.: Cass. n. 2381 del 04/02/2014; Cass. n. 26902 del 14/12/2011).

Per quanto sopra considerato, si propone, previa riunione dei ricorsi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi, previa riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza (ex art. 335 c.p.c.), dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale.

Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale , inefficace quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio.

Roma, 14 gennaio 2016.

